

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Battisti, 31 - Tel/fax 095.4429997
65122 PESCARA
Codice Fiscale RGN MNL 65A08 H1920
Partita IVA 01526270689

420/16

RG 2011/2011
vol. disse - 14/04/2015
Cron 20
ref. 410
del. 14/04/2015
min E
def. 31.3.16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

- Dott. Bruno Castagnoli Presidente
- Dott. Gianmichele Marcelli Consigliere Rel.
- Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del 14.04.2015 e promossa

DA

Banca ... s.p.a. in persona del legale rappresentante elett. dom. in Ancona presso e nello studio dell'Avv. ... e dall'Avv. ... rapp. e dif. per procura speciale.

APPELLANTE

CONTRO

... s.r.l. in persona del ... elett. dom. in Ancona presso e nello studio dell'Avv. ... e dall'Avv. E. argento ... rapp. e dif. per procura speciale.

APPELLATO

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni: vedi udienza di p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza del 09.03.2011, accoglieva la domanda proposta dalla ... s.r.l. in persona del curatore e condannava la Banca ... s.p.a. in persona del

h



legale rappresentante al pagamento dell'importo di € 14.489,49 oltre accessori, frutto dell'anatocismo trimestrale, a far data dall'inizio del rapporto, sull'andamento del conto corrente.

L'istituto di credito impugnava tempestivamente la predetta decisione con atto di citazione ritualmente notificato e prospettava i motivi di doglianza di seguito riportati.

Si costituiva l'appellata curatela che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Con la prima censura, la banca si duole che il giudice a quo non abbia valutato l'incidenza dell'art. 120, comma 2, T.U.B. che giustificava l'applicazione dell'anatocismo trimestrale: a tale riguardo si precisava che l'istituto di credito aveva provveduto alla pubblicazione sulla G.U. delle reciproche condizioni di capitalizzazione, variazione che aveva comportato un miglioramento delle condizioni contrattuali.

La censura è infondata.

Occorre premettere che: *"in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza), siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c."* (Cassazione civile, sez. I 13/09/2013 n. 21027).

Stabilito quanto sopra per il pregresso, si deve osservare che l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:

"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle



disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela."

Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire il difetto di ogni anatocismo.

Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso, non risulta.

Con la seconda censura, l'istituto di credito si duole che il giudice di primo grado non abbia rilevato la nullità dell'atto di citazione ed escluso la qualifica di "pagamento" degli interessi alla luce delle SS.UU. 24418/2010.

La censura è infondata.

Quanto alla nullità della domanda, si deve osservare che la società poi fallita ha allegato (inter alia) la illegittimità dell'anatocismo trimestrale ed ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte in tale senso, sicchè la citazione individua con esattezza *petitum* e *causa petendi*.



Con riferimento al secondo aspetto della doglianza, l'arresto cui fa cenno l'appellante distingue tra atti aventi natura solutoria e non solutoria, ma ai soli fini della decorrenza della prescrizione: *“Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè esigibile), bensì quello di rispondere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perchè non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.”* E che vi siano stati versamenti a tale titolo si ricava inequivocabilmente (ed in assenza di contestazioni specifiche sul punto) dalla CTU).

Con la terza censura, la banca si duole del malgoverno del giudice *a quo* in materia di prescrizione e, partitamente, in ordine al *dies a quo*.

La censura è infondata.

Dopo aver premesso, in fatto, che il conto corrente è stato chiuso il 31.12.2005 e in diritto che la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, 05/04/2012, n. 78) ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, prima parte del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, conv., con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.”*, alla luce dell'arresto delle SS.UU. 24418/2010, sopra citato, è evidente



che il *dies a quo* della prescrizione decorra dalla chiusura del conto (sul punto si consideri che lo stesso istituto di credito afferma come "*la controparte non ha mai eseguito alcun pagamento a titolo di interessi*", pag. 13, infra dell'atto di appello). Con la quarta censura, la banca si duole che il rigetto della domanda concernente il danno nell'ingente ammontare preteso (€ 210.000,00) e la notevole riduzione delle somme da restituire, avrebbero consigliato l'integrale o la parziale compensazione delle spese di lite.

La censura è fondata.

Anche a voler considerare che la pur ingente domanda di risarcimento dei danni nell'importo sopra quantificato non ha avuto alcun impatto sull'attività istruttoria, quanto richiesto in ripetizione ammontava a circa € 30.000,00 ed era giustificato anche con la natura usuraria degli interessi e con le commissioni di massimo scoperto, sicchè la domanda è stata accolta per oltre la metà di quanto richiesto.

In una rivalutazione complessiva delle sorti della domanda della curatela e dell'esito dell'appello (solo parzialmente accolto e con riferimento alle spese di lite) si ravvisa la soccombenza prevalente dell'istituto di credito ma si riscontrano in ragione delle pregresse riduzioni di cui si è detto e dell'esito dell'appello principale proceder alla compensazione nella misura del 50% di quanto liquidato in dispositivo.

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca ~~_____~~ s.p.a. in persona del legale rappresentante nei confronti della ~~_____~~ s.r.l. in persona del curatore ed avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 09.03.2011, così provvede:

- In riforma dell'impugnata sentenza compensa per la metà le spese del primo grado di giudizio liquidate nella misura determinata dal giudice di prime cure;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, spese che liquida complessivamente in € 1.080,00 + 877,00 + 1.820,00



rispettivamente per la fase di studio, per la fase introduttiva e per quella decisoria,
oltre accessori come per legge e che compensa per la metà.

Ancona il 14.07.2015


IL CONSIGLIERE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli



IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Castagnoli



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Daniela Giomèsi)



CORTE APPELLO ANCONA
SEZIONE CIVILE
OGGI 31 MAR. 2016
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Daniela Giomèsi)

